


CORTE DEI CONTI



0025154-03/07/2015-SCCLA-Y31PREV-R



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed in particolare l'articolo 116, così come sostituito dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante "norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" ed integrato dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

VISTO l'articolo 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'articolo 6 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251 concernente l'assegno per "assistenza personale continuativa";

VISTO l'articolo 85 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'articolo 7 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251 ed integrato dall'art. 1 comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" concernente, tra l'altro, l'assegno "una volta tanto" da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;

VISTO l'articolo 124 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 1, della legge 12 marzo 1968, n. 235, recante "Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia" concernente "gli assegni continuativi mensili";

VISTO l'art. 8 della Legge 27 dicembre 1975, n. 780 recante "Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale";

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

VISTO il novellato articolo 11 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato "rivalutazione delle rendite" secondo cui "Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute,



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

VISTO il D.P.R. 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell'INAIL;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2014 per il settore industria;

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 166 dell'11 maggio 2015, la relazione del Direttore Generale dell'INAIL nonché la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL, allegate alla citata determina, concernenti la rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2015 delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei settori industriale, agricolo, navigazione, medici radiologi e dei tecnici sanitari di radiologia autonomi sulla base della variazione pari allo 0,19 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2014 rispetto a quella dell'anno 2013;

VISTO in particolare che nella citata nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL viene indicato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze espresso con nota n. 43722 del 22 Maggio 2015;

VISTA la Conferenza dei servizi tenutasi, ai sensi del citato art. 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in data 18 giugno 2015 nella quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'adozione del presente provvedimento;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in € 77,12 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2015, nella misura di € 16.195,20 e di € 30.076,80.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in € 43.310,59 per i comandanti e i capi macchinisti, in € 36.693,70 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in € 33.385,24 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2013 e precedenti	1,0019;
anno 2014 e I semestre 2015	1,0000.

Art.2.

Ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2015, è fissato in € 533,22.

Art.3.

Ai sensi dell'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'articolo 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2015, è fissato in € 2.136,50.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Art.4.

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 27 dicembre 1975, n. 780 gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0019 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità	Importi dal 1° luglio 2015
Dal 50 al 59%	€ 299,20
Dal 60 al 79%	€ 419,78
Dall' 80 all' 89%	€ 779,40
Dal 90 al 100%	€ 1.200,76
100% + a.p.c	€ 1.734,69


Art.5.

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali, come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 30 GIU. 2015

Giuliano Politti



177